

Camera dei Deputati

Commissione Affari Sociali

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Affari sociali, esaminato lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la cui scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14; tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega di cui ai citati articoli; preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione, ai quali si fa rinvio per quanto di competenza e che si allegano al presente parere; preso altresì atto del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in titolo nella seduta del 21 giugno 2012, che peraltro si concentra solo su una parte del provvedimento; alla luce del dibattito intervenuto nel corso dell'esame presso la Commissione Affari sociali nell'ambito del quale, in particolare: per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità (ISS), è stata evidenziata la necessità di mantenerne l'autonomia nel campo della ricerca e le funzioni attribuitegli ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2011, n. 70 (di cui l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in oggetto prevede invece l'abrogazione); con riferimento all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dello schema di decreto legislativo in titolo sono state acquisite le dichiarazioni rese dal Ministro della salute nella seduta della Commissione del 20 giugno 2012, per cui il richiamo all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 231, ivi contenuto, deve intendersi riferito solo alla procedura prevista da questa norma in ordine alla programmazione del fabbisogno delle risorse umane e non anche al Ministro competente che, nel caso dell'Istituto superiore di sanità, è il Ministro della salute; riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni e ai rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità, nonché del presidente, si rileva che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 fa rinvio a decreti ministeriali; poiché il citato decreto del Presidente della Repubblica viene abrogato dall'articolo 8, comma 1 dello schema e che lo schema medesimo, all'articolo 5, comma 1, fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati; relativamente alla Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT), è stato evidenziato come il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 20, comma 2, per l'adeguamento del proprio statuto sia troppo breve oltre che in contrasto con la disciplina di delega nella parte in cui contempla, per la revisione degli statuti, un termine di sei mesi. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 23, comma 1, per cui, al di là della loro scadenza naturale, gli attuali organi della LILT scadono automaticamente e vanno quindi rinnovati entro un mese dall'approvazione del nuovo statuto, è stata ritenuta poco razionale in quanto tali organi sono stati rinnovati solo nel 2010, per cui procedere tempestivamente ad un ulteriore rinnovo potrebbe comportare la paralisi o, nel migliore dei casi, un rallentamento delle attività di ricerca e prevenzione della LILT, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole da: «Il piano» fino a: «Ministro della salute» siano sostituite dalle seguenti: «Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, è reso pubblico per almeno 30 giorni, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte del personale dell'Istituto stesso. È, quindi, deliberato dal Consiglio di

amministrazione, previo parere vincolante del Comitato scientifico, e approvato dal Ministro della salute»; *b*) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lo statuto», siano aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 419, e dei principi contenuti nell'articolo 1 del decreto della Presidenza della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70,». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), dopo le parole: «n. 70», siano aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 1»; *c*) all'articolo 3, comma 4, lettera *c*), occorre precisare che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere *b*) e *c*), del medesimo articolo anziché al comma 6; *d*) all'articolo 3, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: «7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto»; *e*) all'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 2, lettera *b*), sostituire le parole «il terzo periodo» con le seguenti «il quarto periodo»; *f*) all'articolo 20, comma 2, le parole: «sessanta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sei mesi»; *e con le seguenti osservazioni:* *a*) all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di chiarire la posizione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, in quanto configurati, ai sensi della predetta norma, come aree operative dell'Istituto superiore di sanità, pur se dotate di particolare autonomia, laddove nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in titolo si afferma che i due Centri citati risultano solo «collocati» presso il predetto Istituto senza che questa collocazione comporti una diretta sinergia e programmazione di attività con l'Istituto stesso, essendo organi tecnici del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro, applicandone gli indirizzi e gli orientamenti; *b*) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la fonte di regolamentazione per la disciplina del trattamento economico, degli emolumenti e dei rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità; *c*) all'articolo 23, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dopo il varo del nuovo statuto, gli attuali organi possano rimanere in carica fino alla naturale scadenza.